

STUDIO NOTARILE
DOTTOR NICOLA VIRGILIO ANGELO PIROLI
VIA UMBERTO NOBILE N°5 – 83100 AVELLINO
TEL. 0825/ 33619.781866

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Avviso integrale di vendita immobiliare senza incanto

Procedura esecutivaimmobiliare R.G. n. 19.1991

Il giorno **martedì 15 aprile 2025**, a partire dalle ore 10.00, in Avellino alla via Umberto Nobile n. 5, presso l'ufficio secondario del notaio Nicola Virgilio Angelo Piroli, professionista delegato alle operazioni di vendita, ex art. 591-bis del codice di procedura civile, dal Giudice delle Esecuzioni presso l'intestato Tribunale, dottor Astianatte de Vincentis, avrà luogo la **vendita senza incanto** (previa apertura delle buste che saranno pervenute, da eseguirsi alla presenza degli offerenti) del seguente bene immobile:

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE:

LOTTO UNICO: nel Comune di Atripalda alla località e/o contrada San Gregorio:

A) FABBRICATO RURALE DI RECENTE COSTRUZIONE: trattasi di un immobile ubicato alla località e/o contrada San Gregorio del Comune di Atripalda (AV), ricostruito con il contributo della legge n. 219/81 e s.m.i. in virtù dell'autorizzazione edilizia n. 619 del 31/03/1988 e successiva variante n.937 dell'11/12/1990, utilizzando la volumetria di proprietà dell'esecutata relativa alla porzione di un vecchissimo fabbricato rurale (identificato nel NCT, complessivamente, con la particella n.213 del foglio 9 di Atripalda).

La suddetta pratica di ricostruzione ex legge n. 219/81 e s.m.i. non risulta conclusa: infatti agli atti del Comune di Atripalda (AV) non è stata consegnata la documentazione relativa allo stato finale dei lavori, manca il certificato di ultimazione dei lavori, etc.; si rimanda a tal proposito all'attestazione rilasciata dall'UTC del Comune di Atripalda. A completamento della suddetta pratica è previsto l'obbligo di procedere all'abbattimento delle porzioni del vecchissimo fabbricato rurale di proprietà della debitrice.

Dalle indagini svolte presso l'UTC il Ctu ha rilevato esplicitamente che la conclusione della procedura di cui alla ex lege n. 219/81 non comporta l'erogazione di residui di contributi in quanto la procedura è fuori termine temporale massimo secondo legge.

Relativamente alla pratica di ricostruzione ai sensi della legge n. 219/81, la parte debitrice non risulta debitrice nei confronti del Comune di Atripalda di somme dovute per oneri concessori. Il fabbricato in questione comprende una consistenza di circa **mq. 76,25 al piano terra**, attualmente da completare/in corso di costruzione, adibito a portico chiuso da pannellature provvisorie, avente destinazione di deposito-garage, e di circa **mq. 92,20 al primo piano** destinati ad abitazione, con annessi circa **mq. 31,64 di superficie destinate a balconate/terrazzo**.

L'impianto di scarico delle acque nere/grigie di tale fabbricato fa uso di una fossa settica a tenuta (in assenza del collettore fognario comunale), posta ad una distanza inferiore a 20 metri dall'attuale fabbricato, soggetta a svuotamento periodico da parte di ditta specializzata, come dichiarato dalla stessa esecutata durante lo svolgimento delle operazioni peritali. La normativa igienico/sanitaria vigente impone una distanza minima di 20 m di tale servizio, per cui, sarà necessario che l'acquirente aggiudicatario provveda a **regolarizzare l'impianto** realizzando una nuova fossa settica posta ad una distanza non inferiore a 20 m dal fabbricato.

Tale edificio, sulla base di quanto accertato, è privo di tutte le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati (elettrico, termico, idrico-sanitario, citofonico, tv, etc...), nonché del relativo certificato di agibilità/abitabilità.

Attualmente tale fabbricato viene occupato dalla famiglia dell'esecutata; esso, così come previsto nel progetto autorizzato, è stato ricostruito in modo da risultare un completamento funzionale dell'adiacente fabbricato non oggetto di ricostruzione (per inciso quello già occupato dalla madre dell'esecutata, ubicato

STUDIO NOTARILE
DOTTOR NICOLA VIRGILIO ANGELO PIROLI
VIA UMBERTO NOBILE N°5 – 83100 AVELLINO
TEL. 0825/ 33619.781866

su terreno già identificato dalle ex particelle nn. 220 e 395); i due fabbricati sono, pertanto, comunicanti e complementari.

B) PIENA PROPRIETA' DI UN VECCHIO FABBRICATO RURALE (in Ctu nuda proprietà, ma oggi piena proprietà per il decesso dell'usufruttuaria):trattasi di un vecchio fabbricato rurale adiacente a quello di cui al punto **A** che precede, di non recente edificazione, ubicato sempre alla Località e/o Contrada San Gregorio del Comune di Atripalda (AV). Dai rilievi topografici effettuati è emerso che la sua area di sedime risulta edificata in parte sulla ex particella n.**220** e parte sulla ex particella n.**395** del foglio di mappa **9** di Atripalda. Il fabbricato in questione comprende una consistenza di circa **mq. 71,35 al piano terra** (mq. 16,55 costituito dall'ingresso principale e dalla scala di accesso che conduce al primo piano), di cui circa **mq. 54,80** con ambienti destinati a cantina e di circa **mq. 52,15 al primo piano destinati ad abitazione**, con annessi circa **mq. 7,19 di superficie destinata a balcone**.

L'immobile, allo stato attuale, così come accennato e descritto al punto precedente, è comunicante con quello oggetto di pratica di ricostruzione ex lege 219/81; i due fabbricati risultano, pertanto, comunicanti e complementari. Sulla base della documentazione agli atti e dalle indagini svolte presso i vari uffici tecnici della P.A., tale immobile risulta legittimo. Infatti: **a)** dalla lettura dell'atto di provenienza (atto di donazione del 15/11/1985 rogato dal notaio dott. Angelo Giannitti di Avellino, n. 78120 di repertorio e n. 14187 di raccolta) si evince che il fabbricato in questione è stato edificato in data anteriore al 1963; in particolare, in tale atto, la donante(madre dell'esecutata) dichiarava che: “[...] detto fabbricato le pervenne per acquisto avvenuto antecedentemente al primo gennaio 1963 [...]”; **b)** dalle ispezioni ipotecarie effettuate ed in particolare dalla lettura del Registro per le Trascrizioni immobiliari, risulta che la donante acquistò l'immobile in argomento (in seguito donato alla figlia) con atto del 22 luglio 1957 rogato dal notaio Sessa di Avellino, registrato in Avellino in data 09/08/1957 al n. 326 e trascritto in data 29/08/1957 ai nn. 10711/11414. Da quanto sopra, discende che la sua edificazione è antecedente al 1958. Tale edificio, sulla base di quanto accertato presso l'UTC è privo delle certificazioni di conformità degli impianti esistenti (elettrico, termico, idrico-sanitario, etc...), e non risulta dotato del certificato di agibilità. L'impianto di scarico delle acque nere e grigie di tale immobile è collegato alla fossa settica descritta al precedente punto **A**. Il fabbricato è occupato dalla parte esecutata e dal suo nucleo familiare. L'unità immobiliare individuata, di tipo residenziale, è nata, quindi, dalla connessione di due fabbricati giuntati fra di loro.

Sulla base degli atti di aggiornamento catastali prodotti dal CTU (accatastamento - DOCFA), tali immobili (sopra identificati con le lettere A e B) risultano attualmente identificati come segue:

- foglio di mappa **9** di Atripalda, particella **941/sub. 1**, Categoria **A/4**, Classe **3**, Consistenza **9 vani**, Piano **T-1**, **R.C.: € 357,90**;
- foglio di mappa **9** di Atripalda, particella **941/sub. 2**, Categoria **F/3** - “**in corso di costruzione**”, **senza rendita catastale, piano T**.

C) UNITA' IMMOBILIARI COSTITUENTI PORZIONE DEL VECCHISSIMO FABBRICATO RURALE DA DEMOLIRE CON ANNESSA CORTE: trattasi di porzione di un vecchissimo fabbricato rurale, adiacente e limitrofo ai due fabbricati descritti ai punti A e B precedenti, ubicato sempre alla località e/o contrada San Gregorio del Comune di Atripalda (AV), identificato complessivamente, con la particella n.**213** del foglio **9** di Atripalda. La consistenza di tali immobili è quella di proprietà dell'esecutata, di cui alla pratica edilizia messa in atto ai sensi e per effetto della legge n. 219/81 e s.m.i., in virtù dell'autorizzazione edilizia n.619 del 31/03/1988 e successiva variante n.937 dell'11/12/1990. **Tali unità immobiliari, così come stabilito nella suddetta pratica ex lege 219/81 e s.m.i., dovranno essere abbattute.** Fanno parte di tali beni anche i “**diritti di proprietà**” vantati dall'esecutata sull'area e/o “**corte comune**” adiacente al suddetto vecchissimo fabbricato rurale, individuata attualmente in catasto sul foglio di mappa **9** di Atripalda e identificata con le particelle nn. **937** (ex 213/a) e **938** (ex 213/b), pari ad una quota di

STUDIO NOTARILE
DOTTOR NICOLA VIRGILIO ANGELO PIROLI
VIA UMBERTO NOBILE N°5 – 83100 AVELLINO
TEL. 0825/ 33619.781866

333/1000. Sulla base degli atti di aggiornamento catastali prodotti dal CTU (accatastamento - DOCFA), tali immobili risultano attualmente identificati come segue: foglio di mappa **9** di Atripalda, particella **943**, Categoria **F/2** - “**unità collabente**”, Piano T-1. Attualmente tali immobili sono inabitabili, in quanto danneggiati dagli eventi sismici degli anni '80 e così come già precisato in precedenza dovranno essere abbattuti.

D. APPEZZAMENTO DI TERRENO:trattasi di fondi agricoli adiacenti ai due fabbricati descritti ai punti **A** e **B** precedenti, ubicati sempre alla località e/o contrada San Gregorio del Comune di Atripalda (AV). Tali terreni, sulla base anche degli atti di aggiornamento catastali predisposti dal CTU (tipo di frazionamento e tipo mappale), risultano attualmente della consistenza complessiva catastale di **mq. 3.697**. Essi sono identificati nel Catasto terreni come segue: foglio di mappa **9** di Atripalda: particella n.**398** della superficie catastale di **mq. 676**; particella n.**944** (**ex p.lla n-394/a**) della superficie catastale di **mq. 313**;particella n.**940** (**ex p.lla n.395/a**) della superficie catastale di **mq. 2'708**. Si precisa che le particelle identificate dai nn. **220** e **247** sono state soppresse per dar luogo alle nuove particelle, individuate dai nn. **941** e **943**, che rappresentano i corpi di fabbrica oggetto di accatastamento, così come già indicato in precedenza.

Gli immobili staggiti, a cura e spese dell'aggiudicatario, anteriormente all'emanazione del decreto traslativo, devono essere aggiornati nell'intestazione catastale, mediante elisione della menzione dell'usufrutto, ormai estinto per morte della titolare.

Gli immobili saranno aggiudicati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le accessioni, gli accessori, le pertinenze, le dipendenze, le servitù attive e passive e diritti inerenti.

Circa la situazione urbanistico/edilizia ci si rimanda a quanto sopra detto relativamente ad ogni immobile. Per le difformità evidenziate ed eventuali altre, l'aggiudicatario potrà procedere a sanatoria (art. 36 Tue) o a condono edilizio, a propria cura e spese, a norma di legge, in particolare dell'art. 40 della legge n. 47/1985 e dell'art. 46 del Tue di cui al d.P.R. del 2001, n. 380, purché ne sussistano tutti i presupposti di legge, la cui ricorrenza dovrà essere verificata a cura e spese degli interessati. **Si raccomanda, in particolare, di tenere in debito conto la relazione temporale di cui al detto articolo 40 della legge n. 47 del 1985, in riferimento alla data di insorgenza delle ragioni di credito per cui si interviene o procede.**

Come risulta da documento allegato alla Ctu i terreni ricadono tutti in zona agricola “E”; è particolarmente opportuno che gli interessati verifichino la attualità dei dati urbanistici come sopra indicati.

Si evidenziano le seguenti considerazioni:

- agli atti della procedura **non è presente la certificazione energetica** relativa agli immobili che a tale obbligo soggiacciono, **né la certificazione di abitabilità/agibilità**;
- gli immobili sono sprovvisti di APE;
- è particolarmente opportuno che, per le unità immobiliari urbane in oggetto, gli interessati verifichino, ai sensi dell'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78/2010, modificativo dell'art. 29 della legge n. 52/1985, nel testo risultante dalla conversione con legge n. 122/2010, la conformità dei benia dati catastali e alle **planimetrie** depositate in Catasto (oltre quelle già sopra evidenziate).

VALORE DI STIMA (come da nuova Ctu del 5.12.2023): euro 81.700,00.

PREZZO BASE D'ASTA: euro **61.275,00**.

Prezzo minimo da offrire (corrispondente al 75% del prezzo base): euro **45.956,25**.

Rilancio minimo, nel caso in cui si debba, ai sensi dell'articolo 573 cod. proc. civ., procedere alla gara tra più offerenti: euro **2.000,00**.

STUDIO NOTARILE
DOTTOR NICOLA VIRGILIO ANGELO PIROLI
VIA UMBERTO NOBILE N°5 – 83100 AVELLINO
TEL. 0825/ 33619.781866

Gli immobili sono gravati da formalità pregiudizievoli, delle quali sarà ordinata la cancellazione/restrizione con il decreto di trasferimento.

CONDIZIONI DI VENDITA:

1) Il lotto sarà posto in vendita al prezzo base di asta sopra indicato; sarà consentito presentare un'offerta più bassa purché sia almeno pari al 75% del prezzo base e quindi corrispondente al valore sopra indicato. In caso di unica offerta pari o superiore al prezzo base, si procede ad aggiudicazione all'offerente, anche in presenza di istanza di assegnazione. Se, invece, l'unico offerente si è avvalso della facoltà di indicare un prezzo di acquisto inferiore al prezzo base (ma sempre nel rispetto del limite del 75% del prezzo base d'asta), il professionista delegato procede all'aggiudicazione, a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione da parte dei creditori. In assenza di istanze di assegnazione il professionista delegato potrà valutare di non aggiudicare il bene all'offerente esclusivamente qualora ritenga esservi seria possibilità di conseguire una maggiore utilità con una nuova vendita. Qualora siano state presentate due o più offerte di acquisto, si procede in ogni caso (e quindi anche in presenza di istanze di assegnazione) ad una gara tra gli offerenti, partendo dall'offerta più alta e con aggiudicazione dell'immobile al miglior offerente purché il prezzo raggiunto sia pari o superiore al prezzo base. In caso di pluralità di offerte, qualora gli offerenti non intendano partecipare alla gara, il bene, salvo il caso di presentazione di istanza di assegnazione, dovrà essere aggiudicato al miglior offerente secondo i criteri di cui all'articolo 573 c.p.c. (il prezzo più alto determina in ogni caso la prevalenza dell'offerta: a parità di prezzo sarà preferita l'offerta cui si accompagna la cauzione di maggiore importo indipendentemente dal termine indicato per il versamento del saldo prezzo; a parità di cauzione sarà preferita l'offerta che indichi il minor termine di pagamento del saldo prezzo; a parità di tutte le precedenti condizioni, sarà preferita la prima offerta pervenuta).

2) Ogni offerente dovrà presentare, improrogabilmente entro le ore 11.00 del giorno precedente a quello fissato per l'incanto, presso l'ufficio secondario del notaio delegato sito in Avellino alla via Umberto Nobile n. 5, apposita domanda di partecipazione alla vendita; detta domanda di partecipazione dovrà essere inserita in apposita busta chiusa, sulla quale dovranno risultare esclusivamente le generalità di chi materialmente provvede al deposito (che può anche non coincidere con la persona che presenta l'offerta), il nome del professionista delegato ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. e la data dell'esperimento d'asta. Non dovrà essere indicato altro, e quindi né il numero della procedura, né l'immobile per il quale si intende partecipare.

La domanda di partecipazione alla gara, **in bollo da euro 16,00**, dovrà contenere:

- l'indicazione della data della vendita e della procedura cui si riferisce;
- l'indicazione dell'immobile per cui si presenta la domanda;
- la specificazione, se si tratta di persona fisica, di cognome, nome, domicilio completo, codice fiscale, recapito telefonico, se coniugato ovvero parte di unione civile o di contratto di convivenza (c.d. legge Cirinnà) e, in caso affermativo, il relativo regime patrimoniale, nonché, in caso di comunione dei beni, i dati del coniuge o partner; l'offerente dovrà inoltre allegare fotocopia di un valido documento di identità; se si tratta di società o persona giuridica, della denominazione o ragione sociale, sede legale, partita Iva e numero di iscrizione al registro delle imprese, con allegata visura camerale aggiornata;
- in caso di intervento di un rappresentante volontario, **avvocato munito di procura notarile**;
- in caso di **avvocato (e non altro professionista) munito di procura notarile** che presenti offerta per persona da nominare, la riserva di nomina dovrà essere effettuata nell'istanza di partecipazione all'incanto e la successiva nomina dovrà essere effettuata nei tre giorni successivi dall'aggiudicazione dell'immobile presso l'ufficio secondario del notaio delegato, pena l'aggiudicazione in suo favore; **la procura dovrà rivestire forma notarile ed essere di data anteriore alla presentazione dell'offerta**;

STUDIO NOTARILE
DOTTOR NICOLA VIRGILIO ANGELO PIROLI
VIA UMBERTO NOBILE N°5 – 83100 AVELLINO
TEL. 0825/ 33619.781866

- in caso di domanda presentata in nome e per conto di un minore d'età, ovvero di persona soggetta a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, nella busta dovrà essere inserito il provvedimento autorizzativo del competente Giudice;
- trattandosi di cittadino di altro Stato non facente parte della Comunità Europea, certificato di cittadinanza ed eventualmente permesso o carta di soggiorno, al fine della verifica della condizione di reciprocità;
- dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e dello stato di conservazione dell'immobile;
- l'indicazione del prezzo offerto che, come sopra specificato, dovrà almeno corrispondere al 75% del prezzo a base d'asta;
- l'indicazione delle modalità e il termine, non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione, entro il quale sarà versato il residuo del prezzo offerto (prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione versata), salva la possibilità per l'offerente di indicare un termine più breve, la quale circostanza sarà valutata dal delegato ai fini della individuazione della migliore offerta;
- l'elezione di domicilio nel Comune nel quale ha sede il Tribunale competente per la presente esecuzione; in mancanza, tutte le notifiche o comunicazioni saranno fatte presso la Cancelleria delle Esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Avellino;
- la dichiarazione di volersi avvalere di particolari benefici fiscali.

La domanda di partecipazione sarà inefficace se: - perviene oltre il termine innanzi indicato per la sua presentazione; - non è accompagnata dall'assegno circolare per un importo corrispondente al 10% del prezzo offerto; - il prezzo offerto è inferiore al prezzo base d'asta in misura superiore di $\frac{1}{4}$; - prevede un termine superiore a 120 giorni per il pagamento del prezzo.

L'offerta si considera irrevocabile, ad eccezione delle ipotesi in cui: - il notaio delegato, in presenza di più offerte, disponga la gara; - siano decorsi 120 giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta. Si precisa che non saranno ammesse domande di partecipazione per quota o quote di diritti, in riferimento ai beni staggiti.

Unitamente alla domanda di partecipazione all'incanto, l'offerente dovrà depositare, inserendolo nella relativa busta, un assegno circolare per un importo corrispondente almeno al 10% del prezzo offerto (e non del prezzo base) intestato a “**notaio Nicola V. A. Piroli - proc. es. n. 19.1991 Trib. Av.**”; detto assegno sarà incamerato in caso di rifiuto dell'acquisito o sarà reso alla chiusura della gara in caso di mancata aggiudicazione.

3) Sono a carico dell'aggiudicatario i compensi e le spese per le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, nonché per l'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sul bene aggiudicato. A tal fine l'aggiudicatario dovrà provvedere a versare, entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione, la somma corrispondente al 15% del prezzo di aggiudicazione, nonché a saldare l'eventuale differenza dei costi per tali incombenze a richiesta del professionista delegato, su conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del Giudice, che sarà stato aperto dal professionista delegato presso una banca a sua scelta.

4) Ai sensi dell'art. 41, comma 5, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, l'aggiudicatario, nel termine di 120 giorni dall'aggiudicazione, dovrà pagare all'istituto mutuante quella parte del prezzo ricavato dalla vendita che corrisponde al credito dell'istituto in linea capitale, interessi, accessori e spese legali, sempre che l'aggiudicatario stesso non voglia accollarsi il mutuo fondiario, nel caso in cui residuino ancora delle rate da pagare. Ai fini di cui sopra, l'istituto di credito fondiario dovrà, prima dell'asta, far pervenire la propria dichiarazione di credito con il dettaglio del capitale, delle rate scadute, degli interessi e spese, avvertendo che, in difetto, l'aggiudicatario verserà il saldo del prezzo su conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del Giudice, che sarà stato aperto dal professionista delegato presso una banca.

L'aggiudicatario, in ogni caso, laddove vi fosse un'ulteriore eccedenza tra il prezzo di aggiudicazione, da una parte, e, dall'altra, la cauzione versata, la parte del valore di aggiudicazione versata all'istituto fondiario e l'eventuale accollo, dovrà versare tale differenza, nel medesimo suddetto termine, sul predetto conto corrente

STUDIO NOTARILE
DOTTOR NICOLA VIRGILIO ANGELO PIROLI
VIA UMBERTO NOBILE N°5 – 83100 AVELLINO
TEL. 0825/ 33619.781866

intestato alla procedura, vincolato all'ordine del Giudice, che, come precisato, sarà stato aperto dal professionista delegato presso una banca; e ciò sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione, con tutte le conseguenze di legge. In mancanza di tanto, l'aggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo di aggiudicazione (prezzo di aggiudicazione dedotta la sola cauzione versata) su conto corrente intestato alla procedura, vincolato all'ordine del Giudice, che sarà stato aperto dal professionista delegato presso una banca a sua scelta, il tutto nel termine indicato nella domanda e comunque nel termine non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione con tutte le conseguenze di legge.

6) Il presente avviso sarà pubblicizzato, almeno quarantacinque giorni prima della gara, per estratto sul giornale "Il Mattino", edizione nazionale, nonché sui siti www.tribunale.avellino.giustizia.it, www.astalegale.net, www.portaleaste.com, www.asteimmobili.it, www.publicomonline.it, congiuntamente alla perizia di stima, nonché sulla rivista *free press* mensile "newspaper aste", gestita dalla società Astalegale.net spa, nonché, ancora, sul Portale delle Vendite Pubbliche.

7) Si precisa che tutte le attività che, a norma dell'art. 576 e seguenti del codice di procedura civile, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, saranno effettuate presso l'ufficio secondario del notaio delegato Nicola Virgilio Angelo Piroli, sito in Avellino alla via Umberto Nobile n. 5. La vendita all'incanto si terrà presso il detto ufficio secondario. Si precisa inoltre che maggiori informazioni potranno essere chieste presso la cancelleria del Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Avellino o presso lo studio del notaio delegato ai recapiti sopra indicati, oppure potranno essere reperite sui siti internet innanzi indicati. Per la visita del detto immobile bisogna prendere contatti con il custode giudiziario, dottoressa commercialista Dorotea dello Russo al seguente recapito: 0825 30728.

Avellino, 24 gennaio 2025.

IL NOTAIO DELEGATO
dottor Nicola Virgilio Angelo Piroli